



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 4024 del 2 MAR 2014

Pratica Condono Edilizio n. 145/04

Prot. n. 29756 del 09/12/2004

## CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 4 / 2014 (ART. 32 LEGGE 24 NOVEMBRE 2003 N. 326)

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 24 Novembre 2003 n. 326, introitata al protocollo generale al n. 29756 del 09/12/2004 dalla Signora Merlo Maria nata a Biancavilla 24/08/1938 ed ivi residente in via Fallica n. 108 in qualità di proprietaria, tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativa all'unità immobiliare, ad uso residenziale, composta da appartamento a piano 1°, con sovrastante copertura a tetto in legno, realizzata su un piano terra per il quale è stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria n. 11, Prot. n. 2593 del 29/01/2007, sita in Biancavilla via Fallica n. 108 ;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché l'atto di compravendita del 03/06/1975 rogato dal Notaio Dott. Michele Guzzardi reg. a Catania il 11/06/1975 al n. 49163 di repertorio e n. 11678 di raccolta dal quale si evince che i proprietari sono i Sigg. Merlo Maria sopra generalizzata ed Amore Michele nato a Biancavilla il 10/12/1936, coniugi;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003;
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'unità immobiliare oggetto di sanatoria è stata censita al N.C.E.U. al F. 46 part.793, sub.3 cat.A/2, piano Primo via Fallica n. 108;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 31/10/2005 con la quale la Signora Merlo Maria ha dichiarato "di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli art. 416 /bis – 648 bis e 648 ter del C. P.”
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 04/03/2014 con la quale la Signora Merlo Maria dichiara fra l'altro " che i lavori sono stati ultimati il 15/06/2000”;
- **Visto** il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale ufficio locale di Catania rilasciato in data 03/12/2013, dalla quale risulta **nulla** in merito agli art. 416 /bis – 648 bis e 648 ter del Codice Penale” nei confronti di Merlo Maria ed Amore Michele ;
- **Vista** la determinazione importo oblazione e contributo per il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria prot. n. 22014 del 04/11/2013, con la quale è stata determinata per oblazione una somma, a conguaglio, di €. 13.585,37 e per oneri concessori una somma, a conguaglio, di €. 747,12;
- **Dato** atto che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari €. 6.792,69 su c/c postale n.255000 intestato a Ente Poste - Oblazione Abusivismo Edilizio (att.ne n.91 del 24/12/2013);
- **Vista** la richiesta di rateizzazione oblazione, prot. n. 5369 del 06/03/2014, sottoscritta dall' interessata, con allegata la prova di avvenuto pagamento della somma pari a €. 1.167,50 su c/c postale n.15731953 intestato a Comune di Biancavilla, nonché la polizza fideiussoria n. 074277065 del 08/01/2014 stipulata presso la Allianz S.P.A.- Agenzia di Adrano, a garanzia della restante somma, di cui alla determina del funzionario responsabile sopracitata quale conguaglio oblazione da corrispondere al Comune in 6 rate di pari importo, alle seguenti scadenze come di seguito: 1ª rata di €.1.167,50 pagata con att. n.164 del 23/12/2013; 2ª rata di €.1.167,50 da pagare in data 03/07/2014; 3ª rata di €.1.167,50 da pagare entro il 03/01/2015; 4ª rata di €. 1.167,50 da pagare entro il 03/07/2015; 5ª rata di €.1.167,50 da pagare entro il 04/01/2016; 6ª rata di €.1.167,50 da pagare entro il 04/07/2016, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori la somma di €4.443,57, compresi interessi come per legge, così come da determinazione del Funzionario Responsabile, sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area P.O. del 03/09/2013 "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, salvo conguaglio oblazione e oneri concessori e previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica di Adrano ed a condizione che venga prodotta la documentazione mancante;
- **Visto** il parere reso in data 19/09/2013 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: "Favorevole" piano primo;
- **Visto** il Certificato di Idoneità Sismica redatto in data 18/05/2005 dall'Ing. Salvatore Sciacca iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 442 e depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 20/05/2005 al prot. n. 17331;
- **Visto** il certificato di collaudo statico redatto ai sensi dell'art. 7 Legge 1086/71 dall'ing. Dott. Antonio Caruso iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1436, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 03/01/2014 al prot. n. 81501, relativo alla realizzazione di una scala esterna in C.A e cordolo in C.A. di copertura a falde;
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione del 05/03/2014 dei Sigg. Merlo Maria e Amore Michele, i quali dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.136), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218.
- **Vista** la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. n. 20176 del 09/10/2013, per i reflui provenienti del fabbricato sito in Biancavilla via Fallica n. 108 per il piano primo, adibito ad uso abitativo;
- **Vista** la documentazione agli atti in merito alle denunce, ICI e Simeto Ambiente, dell'opera;
- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che le opere abusive adibite a civile abitazione hanno una superficie complessiva, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, pari a mq. 161,21 (S.U.A. mq. 120,73 + S.N.R. mq. 67,46 x 0,06 =40,47 ), ed un volume pari a mc.471,36;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 10 agosto 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita a civile abitazione;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade nella zona "Zona " D2" del P.R.G. vigente;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche;
- **Visto** l'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15;

## RILASCIA

Ai sensi dell'art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326 ai Sigg. **Amore Michele** (C.F.: MRA MHL 36T10 A841 Y) nato a Biancavilla il 10/12/1936 e Merlo Maria (c.f.: MRL MRA 38M64 A841 A) nata a Biancavilla il 24/08/1938, coniugi, residenti a Biancavilla via Fallica n. 108, in qualità di comproprietari, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa all'unità immobiliare, ad uso residenziale, composta da appartamento a piano 1°, con sovrastante copertura a tetto in legno, realizzata su un piano terra per il quale è stata rilasciata Concessione Edilizia in



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Sanatoria n. 11, Prot. n. 2593 del 29/01/2007, sita in Biancavilla via Fallica n. 108, avente un volume di mc. 471,36, distinta al N.C.E.U al F. 46 part.793, sub.3 cat.A/2, piano Primo, via Fallica n. 108, in conformità alla documentazione prodotta e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:


- **Obbligo** di pagamento delle rate relative all'oblazione da corrispondere al Comune alle scadenze di seguito riportate così come da prospetto esistente agli atti: **2<sup>a</sup>** rata di € 1.167,50 da pagare in data 03/07/2014; **3<sup>a</sup>** rata di € 1.167,50 da pagare entro il 03/01/2015; **4<sup>a</sup>** rata di € 1.167,50 da pagare entro il 03/07/2015; **5<sup>a</sup>** rata di € 1.167,50 da pagare entro il 04/01/2016; **6<sup>a</sup>** rata di € 1.167,50 da pagare entro il 04/07/2016, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- Il terreno su cui insiste il fabbricato, denunciato al N.C.E.U. al F. 46 part.793, nonché il terreno di pertinenza quale corte annessa ai fabbricati sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;
- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li

**28 MAR. 2014**

IL FUNZIONARIO

(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



IL RESPONSABILE DELLA 5<sup>^</sup> AREA TECNICA.

(Dott. Ing. Placido Mancari)